

INDICE

Introduzione	7
--------------	---

Capitolo Primo

Il modello di "Juvenile Probation"

1.1 La <i>probation</i> : dalle origini storiche alla sua introduzione in Italia	15
1.2 Il dibattito internazionale sulla <i>probation</i>	31
1.3 L'istituto della <i>probation</i> : natura giuridica e ratio	41

Capitolo Secondo

L'esperienza della "messa alla prova"

2.1 La messa alla prova in Italia D.P.R. 448/88: presupposti e criteri applicativi	49
2.2 Organi e soggetti coinvolti nella fase processuale	61
2.3 Le fasi del procedimento di messa alla prova	65

Capitolo Terzo

La probation: lo scenario europeo

3.1 Le esperienze e le prassi di giustizia minorile in Europa	73
3.2 Le regole europee per i minori autori di reato sottoposti a sanzioni e misure	84

Capitolo Quarto

La probation in Europa

4.1 Regole europee sui <i>probation services</i>	91
4.2 L'organizzazione dei <i>probation services</i> nei maggiori paesi europei	97
4.3. Linee di <i>probation</i> in altri paesi europei	110
<i>Conclusioni</i>	115
Bibliografia	121
Selezione dei più rilevanti documenti europei ed internazionali	127
Appendice	131

Introduzione

Questa breve disamina ha come protagonista l'istituto della *probation* minorile e le sue modalità di svolgimento in Italia e in Europa; l'invito è quello di affrontare la lettura dell'argomento in questione con la curiosità intellettuale con cui si esplora uno spazio vasto ed affascinante.

Da molti anni la delinquenza minorile nei paesi europei ha messo la giustizia minorile di fronte ad una duplice sfida: per un verso, rispondere ad un aggravarsi delle manifestazioni criminali, aumento significativo sia dal punto di vista quantitativo dei crimini commessi che qualitativo, con atti sempre più gravi; dall'altro, gli stati hanno dovuto rispondere alla domanda di sicurezza della popolazione che vive questa escalation con attese di gestione efficace del problema dei minori autori di reati. I progetti che in questo ambito i vari stati europei hanno realizzato oscillano tra una visione benevola del fenomeno, derivata dal modello protezionista del *Welfare Model*¹ ed una visione più legalista e più securitaria, ispirata al *Justice Model*.²

¹ Secondo il **welfare model** ogni problema di condotta deviante viene ricondotto a meccanismi di emarginazione ed alla inadeguatezza della società ritenuta la causa prima della condotta criminale; pertanto il recupero del reo risponde ad una esigenza prioritaria rispetto alla pretesa

I minori che entrano nel circuito penale deviano a volte occasionalmente, a volte per uno scarso senso di valore etico, altre ancora per immaturità, ma più spesso per la disattenzione della società nei loro confronti; siamo concordi con le parole della dirigente del Dipartimento della Giustizia Minorile, dott.ssa Serenella Pesarin, quando afferma: «Siamo fragili e distratti noi adulti che non siamo più capaci di testimoniare ed insegnare il rispetto delle regole e, invece di essere presìdi di autorevolezza, siamo sempre più affetti da perdita di autorità di riferimento, intesa come mancanza di quella responsabilità che ingenera identità, sogno e certezze esistenziali³».

punitiva dello stato. Il **justice model**, invece, privilegia una visione dell'individuo responsabile delle proprie azioni devianti, valorizza il principio della proporzionalità della pena al reato, considerando l'intervento punitivo centrato unicamente sul reato e non sulla personalità. Così RAO R. in *La Probation minorile in Europa: una riflessione sul campo* in "Nuove Esperienze di Giustizia Minorile", n. 1, Cangemi editore, Roma, 2010.

² ZERMATTEN J., *Il trattamento dei minori autori di reati dati sui diritti dell'infanzia ed esempi europei*, in Atti del convegno, Trieste, 2004.

³ PESARIN S., *Sistemi integrati della giustizia minorile: le nuove sfide della giustizia minorile in Italia*, in Atti del convegno internazionale: *La valutazione del rischio e le strategie efficaci per la riduzione della recidiva dei minori devianti- PROGETTO EARN IN JVO*, Roma 2009.

Uno dei nodi del sistema minorile è l'inconciliabilità tra sanzione e recupero, tra la coercizione che riguarda il versante della pena e l'adesione volontaria che deve motivare il soggetto nei confronti di un qualsiasi progetto di recupero che lo riguarda. L'esempio più incisivo in quest'ottica della dialettica tra sanzione e recupero è dato dal sistema di *probation* e segnatamente dall'istituto ex art. 28 D.P.R. 448/88.⁴

L'istituto della *messa alla prova* presenta una specificità nell'esperienza italiana rispetto all'applicazione della *probation* riscontrabile negli altri paesi europei: intanto la messa alla prova (m.a.p.) non comporta la pronuncia di condanna, anzi l'art. 28 D.P.R. 448/88 sancisce la sospensione del processo in atto e, in caso positivo, il proscioglimento per estinzione del reato (art. 29). Lo scostamento da altre esperienze di *probation* europee è evidente inoltre nella neutralità della pronuncia di m.a.p. rispetto ad eventuali precedenti di reato. Infine, non presenta alcuna limitazione in merito alla tipologia di reato, per cui i margini di applicabilità sono veramente ampi tanto da sollevare riflessioni sull'opportunità di introdurre dei confini di utilizzo.⁵

⁴ DUSI P., *La devianza minorile tra sanzione e recupero: orientamenti culturali e strumenti d'intervento*, in Atti del convegno, Trieste, 2004.

⁵ MORDEGLIA S., PIRAS M.L., *La messa alla prova: elementi di forza, criticità ed ipotesi di sviluppo. Rielaborazione critica di contributi di casi e buone prassi*, in Atti del Seminario

Il paradigma del codice di procedura penale minorile è la responsabilità; nell'applicazione dell'art. 28, il progetto di messa alla prova è espressione della responsabilità individuale perché fondato sull'assunzione di un ruolo attivo e sostanziale da parte dell'interessato, che deve promuovere ed incentivare la motivazione al cambiamento. All'art. 28 D.P.R. 448/88 si associa anche il successo del modello di intervento che oggi va sotto il nome di giustizia riparativa, in particolare la *mediazione penale minorile*, sollecitata da esperienze già collaudate in Europa e da direttive dell'Unione Europea che ne obbligano la ratifica in tutti i paesi. Allo stato attuale, l'unico contesto normativo legittimato all'esplicazione di attività di mediazione è proprio quello prefigurato dall'art. 28, c. 2 D.P.R. 448/88, il quale prevede la possibilità per il giudice – nell'ambito della messa alla prova – di impartire prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa laddove una vittima è identificata, ma soltanto in considerazione «dell'utilità educativa che il minorenne prenda coscienza della lesione arrecata all'altrui diritto» (relazione testo definitivo disp. proc. min.).⁶

Internazionale: *Esperienze di probation in Italia e in Europa*, Genova, 2009.

⁶ PATANÈ V., in: "La mediazione penale minorile nell'orizzonte europeo" in *Primo Rapporto Nazionale sulla*

Da più di un trentennio, prima oltre atlantico, sulla scia di importanti pronunciamenti della corte suprema statunitense, poi anche in Europa, si è andato affermando un nuovo modello di risposta alla delinquenza minorile, convenzionalmente denominato “*Modello di Responsabilità*”, che ha in parte trovato riscontro nelle Regole di Pechino e costituisce un convincente progresso rispetto alle ideologie derivanti dalle vecchie scuole di pensiero.⁷

Il modello di responsabilità è caratterizzato dal rafforzamento della posizione giuridica del minore, in quanto si riconoscono al minore gli stessi diritti e le stesse garanzie previsti per gli adulti. Si tratta di unire l’aspetto educativo a quello giudiziario («il diritto all’educazione con il diritto al processo» per dirla con Clelia Iasevoli), applicando un modello garantista e misure di contenuto eminentemente educativo. L’intenzione è, insomma, quella di «educare nella responsabilità».⁸

Sappiamo fin troppo bene che punire troppo senza riflettere è controproducente e non abbassa

mediazione penale minorile, Serie I numeri pensati, Cangevi editore, Roma, 2012.

⁷ GIOSTRA G., (a cura di) *Per uno statuto europeo dell'imputato minorenne*, Giuffrè Editore, Milano, 2005.

⁸ Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo in *La prevenzione ed il trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile nell'Unione Europea* (2006/C 110/13).

la recidiva anzi la incrementa, curare troppo senza responsabilizzare non è sufficiente e, in tempi di crisi del welfare, si rischia di dare risposte blande ed irrisorie; mentre responsabilizzare significa far preparare il soggetto all'esercizio autonomo dei diritti ed incoraggiare un cambiamento del suo stare in società. Il progetto culturale del *modello di responsabilità* può costituire la terza via, una prospettiva di convergenza delle diverse legislazioni nazionali verso un comune paradigma giurisdizionale europeo, in quanto prevede la prevenzione al posto della semplice retribuzione, limita al minimo il ricorso al sistema giudiziario tradizionale, lasciando più spazio ad altri ambiti, assistenziali e sociali, per il trattamento di situazioni di esclusione sociale in cui i minori possono trovarsi; il modello di responsabilità diversifica la reazione penale con misure flessibili, alternative alla privazione della libertà, applica ai minori in conflitto con la legge tutti i diritti e le garanzie processuali, avendo altresì particolare cura nella formazione professionale degli organi che a vario titolo si interessano ai minori autori di reato (specializzazione professionale della magistratura minorile, dei difensori, della polizia e del personale dei servizi di giustizia minorile).

In quest'ottica evolutiva è da vedere anche il principio, ormai invalso nel sistema di giustizia minorile, che vede accanto al concetto di giustizia retributiva (per cui il minore deve pagare per ciò che ha fatto *tout court*) anche una concezione riparatrice (c.d. *Restorative Justice*) che assegna nel processo

penale un ruolo importante alla vittima del reato, cercando di mediare i conflitti e gli interessi in gioco. La giustizia riparativa, la mediazione penale in ambito minorile cercano di sostenere diverse posizioni tutte degne di tutela: da un lato l'interesse della vittima, in quanto l'autore di reato deve prima di tutto consapevolizzare il danno arrecato all'altro, riconoscendo quindi il suo diritto alla riparazione; dall'altro l'interesse del minorenni-imputato per evitare di farlo entrare nei meccanismi della giustizia penale; ed in ultimo l'interesse della comunità, in quanto il sistema tenta di recuperare il minorenni-reo, scongiurando la possibile recidiva, così diminuendo anche i costi della giustizia.